

sfuggito, dell'argomento non ha parlato affatto. Se è così, io ne prendo atto.

Ricordiamoci una cosa: sia il giudice che ha trasmesso gli atti a questa corte, sia l'Inquirente quando ha rubricato le contestazioni, rispetto alle due contestazioni hanno detto che l'una è legata all'altra dall'aggravante della teleologicità. In altre parole, la falsa testimonianza è uno strumento per commettere il reato di favoreggiamento. I due reati sono in stretta connessione. Se la tesi prospettata avesse qualche fondamento, noi assisteremo ad uno spettacolo curioso: nell'ipotesi che Tanassi e Rumor venissero da noi ritenuti sottoponibili all'azione penale e rimessi al giudizio della Corte costituzionale per il reato di favoreggiamento e, insieme, di falsa testimonianza (che, poi, potrebbe eventualmente cadere), Tanassi e Rumor andrebbero davanti alla Corte costituzionale; nell'ipotesi che si limitasse a lui l'accusa di falsa testimonianza, Andreotti (per cui esiste già la pronuncia di proscioglimento rispetto al reato di favoreggiamento, ma sussiste l'ipotesi della falsa testimonianza) dovrebbe andare davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Vedo che il collega Spagnoli mi fa cenno di no. Ne prendo atto. Se del caso, attendo un chiarimento, perché mi pare che soltanto nei confronti dell'onorevole Andreotti esista la richiesta di andare davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. Ma lasciamo questo discorso, e veniamo a qualche argomento più convincente, anche perché alla fine, secondo me, questo in fondo è un sofisma e tale resta. E non credo che trovi molto spazio in questa sede, anche perché poi non ha una grande pertinenza rispetto alla soluzione che dobbiamo dare al problema.

Esaminiamo un momento i personaggi. Per quanto riguarda Andreotti, tutte le volte che io penso a lui, specie nell'ambito di queste vicende, dato che mi è capitato, all'epoca in cui ero all'Inquirente, di incontrarlo più volte (sono i rischi del mestiere), mi viene sempre in mente lo spettacolo di quegli aerei nei film di guerra che passano in mezzo ad uno spumeg-

giare di fuochi d'artificio delle difese antiaeree e rimangono incolumi, salvo poi registrare qualche bruciacchiatura sulle ali o sulla coda, quando successivamente arrivano nel campo. Ma, a parte tutto questo, l'onorevole Andreotti è stato più volte al centro della nostra attenzione. Mi riferisco all'Inquirente, mi riferisco al Parlamento in seduta comune. E, nel corso degli anni che vanno dal 1976 ad oggi, quattro volte è stato oggetto di nostre discussioni. Penso al procedimento n. 88 della sesta legislatura, ai procedimenti nn. 121, 125, 128 e 177 della settima legislatura. L'ultimo era il cosiddetto «caso *Lockheed*» n. 2, relativo agli aerei *Starfighters*.

A proposito di tutte le discussioni che qui abbiamo avuto sul fatto che, nel caso di non manifesta infondatezza, si dovrebbe sempre rinviare alla Corte, devo dire che, per quanto riguarda la Commissione inquirente, questo mi può andare bene, ma in questa sede, la cosa mi va un po' meno bene. Qui siamo giudice politico, oltre che tecnico. Ma, signori miei, quelle volte assolvemmo Andreotti tutti insieme, con i quattro quinti dei voti. Per arrivare ad una maggioranza di quattro quinti erano necessari anche i voti dei componenti comunisti. Qualcuno, maliziosamente, mi dice che tutto questo avveniva allora. Ma guardate, allora vi erano i fatti. Poi, li abbiamo ritenuti non fondati, ma i fatti c'erano. È inutile che io li citi; perderei tempo, e vedo che l'orologio sta camminando. Lo assolvemmo tutti insieme. Non era la logica del centro-sinistra, per caso, quella che presiedeva alla formazione del convincimento della manifesta infondatezza? Devo dire di no, perché anche adesso che tutto questo non c'è più Andreotti è stato assolto dell'accusa di favoreggiamento con una maggioranza di quattro quinti. Questo vuol dire che esiste un convincimento di manifesta infondatezza. E mi pare che la stessa cosa possa dirsi per quanto riguarda la falsa testimonianza, a proposito della quale tutto si ridurrebbe allo stabilire se vi sia falsità o reticenza in una delle due frasi: quella che egli avrebbe pronunciato nella

nota intervista e quella detta davanti alla Commissione parlamentare, parlando di «consesso politico». A mio parere, non credo che vi sia molta differenza fra le due espressioni... Viceversa, sarebbe stato forse più pertinente un altro approfondimento e, per il rispetto e la stima che porto all'onorevole Andreotti, lo manifesto qui pubblicamente: mi chiedo il perché di questo discorso, abbastanza particolare, dell'intervista ad un certo tipo di giornalista, in data 20 giugno 1974 e con certe forme. Egli, allora, era ministro della difesa: se vogliamo parlare di meccanismo di revoca della concessa opposizione di segreto, gli strumenti tecnici erano altri e diversi. Egli, viceversa, con la sensibilità politica che lo distingue (bisogna immedesimarsi nella situazione di allora: ho parlato del 20 giugno 1974; poco meno di un mese prima, il 28 maggio 1974, c'era stata la strage di piazza della Loggia, per cui ci trovavamo in presenza di un contesto abbastanza unitario, almeno di sospetti), probabilmente intuì che qualcosa gli bruciava sotto la seggiola (parlo della seggiola del ministro della difesa). Come Alessandro di fronte al nodo gordiano prese la spada e lo tagliò, così egli si servì dell'intervista, e nessuno disse niente — perché nessuno doveva dir niente —, di fronte ad un fatto che era risolutivo e che, però, era la scoperta dell'America, dato che tutti i giornali avevano parlato e riparlato di un Giannettini che era in quelle determinate condizioni. Forse l'indagine potrebbe essere approfondita su questo punto, ma non è certo questo il terreno sul quale troviamo la via per arrivare ad un discorso al fondo del quale vi sia la falsa o reticente testimonianza.

Quando ho letto le deposizioni di Rumor io, che sono un inveterato cultore di ricordi classici, ho pensato ad una frase che dice: «Conosco i segni dell'antica fiamma». L'ho infatti trovato proprio uguale a quello che avevo lasciato all'epoca delle vicende della *Lockheed*. Questo veneto apparentemente distratto ed indaffarato, che muove le carte che gli dà Zagari (pare proprio in questo corri-

doio, nel «Transatlantico») e le sfoglia una dopo l'altra come un bardo distratto che tocca le corde della chitarra e ne trae chissà quali concerti... È però l'uomo che è stato per cinque volte Presidente del Consiglio; è anche l'uomo che, in altra situazione ma soprattutto in questa situazione, dovrebbe da noi essere condannato alla luce delle dichiarazioni di Miceli, perché altre non ve ne sono (comunque anche quelle che vengono attribuite ad altri hanno origine da Miceli).

Più volte è stata citata la sua memoria: ebbene, credo che nessuno possa negare, accreditando su questo punto l'onorevole Rumor, che egli abbia posto accenti di sincerità difficilmente contestabili quando, chiamato o presentatosi davanti al giudice, disse: «Chi io? Favoreggiamento per questa gente? Io che ne fui il bersaglio, io che sono il bersaglio... Io che fui a piazza Fontana subito dopo la vicenda e mi pronunziai davanti alla gente, quella che piangeva, quella che aveva i morti caldi ancora lì... Io che ero la vittima designata del successivo attentato di via Fatebenefratelli...».

Credo che sia difficile contrastare tutto questo fino al punto di pensare ad un'ipotesi di favoreggiamento o di falsa testimonianza, tant'è che le posizioni di accusa su questo punto — e Lugnano è molto serio nel dire questo — si spezzano trovando un crinale: prima del 12 luglio 1973 e dopo, prima dell'apposizione del segreto e dopo.

E veniamo a quello che è, a mio avviso, il discorso di fondo su questa materia, dopo aver incluso nello stesso — ma *sunt lacrimae rerum*, veramente a questo punto — la posizione dell'onorevole Tanassi, per quel che lo riguarda nella attuale vicenda. Mi riferisco allo spartiacque del 12 luglio 1973 (devo dare atto con molta onestà di quanto ha detto questa mattina l'onorevole Violante, là dove più dal tono della voce e dal gesto delle mani che dalle parole stesse, che pure erano eloquenti, si intuiva decisamente l'assoluto — anche loro — convincimento della inesistenza di responsabilità commissive) ed a quello che è suc-

cesso dopo la data di cui sopra, pur se al riguardo ci si sposta su un terreno di favoreggiamento attraverso omissione. I colleghi — i tecnici soprattutto — non hanno bisogno che spenda parole per dire quanto sia ambiguo il percorso su questo terreno del favoreggiamento attraverso omissione. Non spenderò parole al riguardo, mentre dirò qualcosa a proposito di un altro discorso.

Ed al riguardo introduco una nota che ritengo doverosa in questa sede, sperando di riuscire a restare nei termini; in caso contrario invoco clemenza. Stiamo attenti a certi tipi di accuse facili che traggono origine dal fatto che laddove ha fallito la ricerca dell'autorità giudiziaria, nel dare risposta ad una sete di giustizia che è di tutti (Biondi lo ha detto questa mattina ed io a lui mi associo; ed è una fonte molto credibile, essendo stato parte civile al processo di Catanzaro), si cerca altro; stiamo attenti a non surrogarci, per una spinta emotiva comprensibile, dando risposte accusatorie là dove l'autorità giudiziaria non è pervenuta! Perché... L'ho visto passeggiare qui, ma non so se è presente in questo momento. Sto parlando, colleghi, di Luigi Gui. Converrà che il giudice rifletta sui propri comportamenti precedenti. In qualche misura c'è un insegnamento che ci deriva da tutto questo. Noi lo abbiamo spedito diritto alla Corte costituzionale. Qualcuno mi dirà: ma è stato ripristinato nel pieno dei suoi onori attraverso una assoluzione. Ma il costo di operazioni di questo genere, sul piano umano, sul piano del prestigio, sul piano della sofferenza, credo sia facilmente intuibile e determinabile. Rispetto, dunque, a certe soluzioni che sembrano intonate a spirito di giustizia e a ricerca di giustizia, e che poi si trasformano in qualche momento di meditazione, credo si debba riflettere un pochino tutti quanti. È un monito vivente che ci induce a determinate considerazioni, specie allorché non vi siano tutti gli estremi della sicurezza. Forse per qualche altro caso nessuno ha ripensamenti; per casi di questo tipo, sì.

Ma veniamo al punto. A mio avviso, la chiave di questo processo, nei suoi ter-

mini tecnici, è individuabile. Il processo politico è un altro, ma ci illudiamo se riteniamo di poterlo fare qui. Il processo di strage è un'altra cosa, e non lo paghiamo, e non lo soddisfiamo attraverso uno scampolo di falsa testimonianza o attraverso uno scampolo di favoreggiamento. Quella è un'altra cosa e, d'altra parte sui personaggi, sulla loro levatura, sul loro livello rispetto alle esigenze della nostra vita e della nostra amministrazione collettiva, è prima la cronaca e poi la storia che hanno già fatto e fanno giustizia.

Dicevo, veniamo al punto fondamentale della questione quello della titolarità del segreto. Ho già detto che D'Ambrosio scrive tre volte ed individua, come unico interlocutore capace di sciogliergli il segreto, il SID. Gli scrive tre volte: il 21 dicembre 1972, il 27 giugno 1973, il 5 novembre 1973. Perché scrive al SID, se fosse vero che titolare del segreto è il ministro? Qualcuno mi potrà dire: ad un certo momento si è messo in contatto anche con un ministro. È vero, si è messo in contatto con l'onorevole Zagari. Qualcuno lo ha ricordato qui questa mattina, ma occorre che ci chiariamo le cose al riguardo. Se è vero che competente è il titolare politico (questa mattina Violante diceva: «politico-militare»), io non darei molto peso ad affermazioni di carattere contenutistico-tautologico, ma piuttosto alla consistenza delle cose. Così ad esempio quando il giudice interroga un funzionario del SID, in qualità di testimone — caso Henke —, e questi oppone il segreto perché l'articolo 352 del codice dice che deve opporre il segreto, e fermo restando che il segreto è quindi in capo al funzionario, e non ad altri, cosa succede se il giudice non rimane persuaso? L'onorevole Preti ha detto stamane — ma secondo me, e glielo dico pacatamente, ha sbagliato — che in tal caso il giudice deve rivolgersi al ministro di grazia e giustizia. Niente affatto! Il giudice non può che rivolgersi al titolare del potere di revoca del segreto: perché, appunto, il segreto è stato apposto, e la sua revoca compete soltanto al Presidente del Consiglio tanto è vero che il richiamato articolo 352 di-

sponde che il magistrato, a fronte del testimone pubblico ufficiale che invoca il segreto, deve rivolgersi al Presidente del Consiglio perché lo liberi dal segreto. Allora, D'Ambrosio ha sbagliato quando ha scritto al generale Miceli, se è vero che costui non era il titolare cui doveva rivolgersi. Ma perché lo ha fatto, perché ha scritto al generale Miceli? Perché era persuaso che così fosse. E così era.

Vi sono dei precedenti. Sono tre e, poiché sto per terminare il tempo cui ho diritto li menzionerò semplicemente con un'indicazione di riferimento. Un primo caso è quello che riguarda il caso della circolare Tremelloni, e coinvolge anche questa volta, l'ammiraglio Henke. Siamo all'epoca del SIFAR: il funzionario dei servizi segreti, che nella circostanza è appunto l'ammiraglio Henke, appone il segreto; il magistrato scrive allora al Presidente del Consiglio, per svincolarsi dal segreto. Questo è il canale. Un secondo precedente è del 1976: a richiesta dell'autorità giudiziaria, essendo stato apposto il segreto, Moro, Presidente del Consiglio — è il famoso caso degli «omissis» — revoca il segreto; ma c'è stata una opposizione del segreto fatta dal funzionario del SID, una richiesta del magistrato invocante la revoca del segreto, e la decisione del Presidente del Consiglio di revocare il segreto. Il magistrato, a quel punto, si è diretto esattamente all'autorità che poteva liberarlo.

PRESIDENTE. Onorevole Felisetti, lei ha ormai esaurito i 45 minuti a sua disposizione. Non posso concederle se non un paio di minuti per concludere.

LUIGI DINO FELISETTI. C'è un terzo precedente, che riguarda — guarda caso — l'onorevole Andreotti. Siamo all'epoca della vicenda FIAT a Napoli. Anche in quel caso, dopo l'apposizione del segreto, il magistrato non si acquieta, rivolge la sua richiesta al Presidente del Consiglio, che all'epoca è appunto l'onorevole Andreotti, il quale revoca il segreto.

In sostanza a me sembra che tutti gli elementi che dovrebbero indurre, sia in

sede di opposizione che di revoca ad individuare una responsabilità ministeriale, dimostrano invece che questa responsabilità non c'è. Giungo così alla chiave del ragionamento, che finora non è stata a mio avviso affrontata. Il nodo riguarda Miceli, i servizi segreti ed alcuni personaggi di questi servizi. Credo che su ciò non vi siano dubbi. Pongo allora una sola considerazione, che coinvolge un problema di date. La prima lettera che il giudice D'Ambrosio, nel novembre 1972, invia, ottiene una prima risposta dal SID in data 23 marzo 1973. Si tratta di una lettera generica, in cui si dice di no, ma senza specificazioni concrete. Però è una lettera d'allarme: tenete ben presente che, a quel punto, si sa già che Giannettini ha le mani in pasta, per via delle famose «veline» e il giudice lo sa perché ha avuto luogo la perizia presso il Ministero dell'interno.

Quindi, si mette in moto il meccanismo, poi arriva la seconda lettera del 26 giugno la riunione dei generali del 30 giugno 1973 e la risposta del 12 luglio 1973. Colleghi, riflettete su una cosa: tra la prima lettera e la riunione dei generali, dalla quale deriva la seconda lettera, si verifica un fatto sul quale forse non si è riflettuto abbastanza: la fuga di Giannettini. Infatti, Giannettini è latitante, è fuggito con l'aiuto del capitano La Bruna — quindi uomini dei servizi segreti — esattamente il 5 aprile 1973. Cioè quando il giudice D'Ambrosio scrive la seconda lettera in cui chiede di sapere se Giannettini sia uomo dei servizi e il generale Miceli convoca la riunione del 30 giugno alla quale, guarda caso, si assenta dopo averla insediata e ritorna soltanto a parere espresso, Giannettini è già scappato. Ma non vi viene a questo punto la logica conclusione, almeno a livello di sospetto, poiché tutto era già avvenuto — fuga di Giannettini programmata ed accompagnata, riunione del 30 giugno dei generali e lettera del 12 luglio con la quale il SID risponde dicendo che oppone il segreto — che tutto sia stato fatto — come poi dirà esattamente la corte di Potenza dichiarando false tante altre dichiarazioni e assol-

vendo con formula piena Malizia — proprio a copertura di un fatto già avvenuto e che proprio per questo la parte politica non sia stata messa al corrente di quanto era avvenuto?

PRESIDENTE. Onorevole Felisetti, la prego di concludere il suo intervento entro un minuto altrimenti sarò costretta, in un dibattito di questo genere, ad essere molto rigida.

LUIGI DINO FELISETTI. Un minuto ancora e concludo.

FAUSTO BOCCHI. Ancora tre fughe di Giannettini.

PRESIDENTE. Non c'entra niente; ha un minuto per concludere.

LUIGI DINO FELISETTI. A questo punto giustamente si innesta quello che la corte di Potenza ha deciso con molta argomentazione e in ogni caso con un giudizio non più discutibile; cioè, che si è chiusa definitivamente una situazione in forza della quale tutto quello che veniva fatto dopo era un recupero ai fini di una conclusione che era già stata fatta, e che il richiamo ai politici serviva da copertura.

Per concludere, vorrei invitare i colleghi ad esaminare la questione, così come realmente avviene nelle cose umane. Ad esempio se, dovendo scrivere una lettera così delicata in risposta all'autorità giudiziaria, fossi stato autorizzato dal ministro della difesa o — si dice — addirittura dal Presidente del Consiglio ad apporre il segreto come potrei io — Miceli — non fare riferimento al consenso avuto? Leggete quella lettera e non troverete nel modo più assoluto alcun richiamo, avallo, o appoggio a quella che era la decisione ministeriale che sicuramente sarebbe stata presa per *tabulas*, ove questo vi fosse stato. Non c'è stato non c'è e non lo possiamo introdurre noi attraverso tutta una serie di argomentazioni sul piano delle possibilità per cui saltando altre argomentazioni sulle quali desideravo soffermarmi, concludo se-

condo quella che è l'impostazione di coerenza già data dalla parte politica che rappresento in sede di decisione della Commissione inquirente. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perna. Ne ha facoltà.

EDOARDO ROMANO PERNA. Signor Presidente, la gravità e l'importanza delle decisioni che deve assumere il Parlamento in questa seduta comune si fondano su un duplice ordine di circostanze: la prima costituita dal fatto che, dopo la strage di piazza Fontana, per anni nel funzionamento del Servizio di informazione difesa vi sono state ripetute e continue deviazioni, che non solo hanno sottratto Giannettini alle ricerche e alle investigazioni dei giudici, ma lo hanno protetto, foraggiato, fatto espatriare con passaporto falso. In secondo luogo, da prove documentali e testimoniali indiscutibili risulta che in questo sono coinvolti Mario Tanassi e Mariano Rumor: il primo per aver approvato il segreto posto dal SID il 12 luglio 1973; il secondo quanto meno per aver mantenuto il segreto, dopo l'esplicita richiesta del giudice di Milano che il segreto stesso fosse revocato.

Questi sono i fatti che esaminiamo oggi, quando sappiamo che gli uomini del SID che protessero Giannettini, Miceli, Malletti, La Bruna sono nell'elenco della P2. Sono i fatti che dobbiamo valutare oggi, quando dobbiamo amaramente constatare che resta inesplorata la lunga catena di reticenze e di omissioni che ha protetto i più gravi fatti eversivi, come le stragi di piazza Fontana, piazza della Loggia e di Bologna, e ha nascosto la trama dell'eversione di destra di marca reazionaria e fascista.

Nella Commissione inquirente la maggioranza dei commissari ha lavorato consapevolmente per alzare un muro di impunità a favore degli uomini politici coinvolti, e lo ha fatto esorbitando dalla legge del 1978. Queste non sono solo gratuite e facili affermazioni. Già ieri il relatore Luginano ha spiegato perché si è fatto cat-

tivo governo della legge del 1978; io voglio ritornare su questo argomento per ricordare che la legge del 1978 non fu fatta solo per evitare un *referendum*, ma perché un anno prima nel dibattito sul caso *Lockheed* è risultato evidente a tutti che il sistema del procedimento di accusa in vigore non poteva più andare avanti e che, come da molte parti venne detto, meglio era rimettere alla giustizia ordinaria, con le garanzie proprie della giustizia ordinaria, i processi a carico dei ministri, piuttosto che trasformare un procedimento garantito in una garanzia di impunità.

L'accordo tra le forze politiche che fecero passare la legge del 1978 era anche un accordo per modificare le norme costituzionali sui giudizi di accusa, tanto è vero che quasi tutte queste forze politiche hanno poi proposto modifiche della Costituzione e di altre leggi costituzionali; e questo mentre da parte dei Presidenti della Corte costituzionale, prima Amadei e poi Elia, è stato più volte affermato, anche di recente, che non soltanto la Corte costituzionale non può reggere a quel tipo di processi, ma che è contrario ad ogni regola, e sarebbe assai più equilibrato nell'assetto attuale dei poteri costituzionali e dell'ordine delle responsabilità, se alla Corte costituzionale fosse riservato soltanto di giudicare dei reati di altro tradimento e di attentato alla Costituzione.

Ora, qui ci troviamo dinanzi alla concomitanza di due atteggiamenti paralleli: nella Commissione inquirente una maggioranza, che guarda caso è la stessa maggioranza che sostiene lo schieramento di Governo, decide che è manifestamente infondata la *notitia criminis*; in Parlamento, al Senato, dove pendono davanti alla I Commissione permanente vari progetti di modifica della Costituzione e di altre leggi costituzionali, la stessa maggioranza o una parte di essa impedisce che vada avanti l'*iter* legislativo. E qui sarebbe facile, ma il tempo non lo consente e forse sarebbe inutile, fare il lungo elenco delle sedute della I Commissione del Senato che sono andate tutte regolar-

mente a vuoto, perché a turno una delle forze di maggioranza ne ha impedito l'ulteriore discussione.

Questa concomitanza è illuminante, ed è ancora più illuminante se si tiene conto che con la legge del 1978 non furono modificate soltanto norme procedurali relative al procedimento di accusa, ma fu modificato il rapporto tra Commissione inquirente e Parlamento in seduta comune; furono modificati i poteri, e quindi le competenze della Commissione inquirente. Secondo la legge del 1962 che l'aveva preceduta, la Commissione inquirente poteva compiere istruttorie con i poteri del pubblico ministero nell'istruttoria sommaria. Secondo la legge del 1978 questi poteri non ci sono più: la Commissione inquirente può soltanto, fatte le opportune indagini, stabilire se i fatti — i fatti, non la loro qualificazione giuridica —, così come sono esposti nella denuncia o nel rapporto da cui sorge l'ipotesi di una violazione *ex* articolo 90 o 96 della Costituzione, in quanto fatti materiali, siano o non siano manifestate infondati.

Ora, che cosa è accaduto? È accaduto, per quanto riguarda i fatti, che nell'ordinanza di archiviazione si dice che l'unica voce che sarebbe stata sentita, ascoltata, percepita a suffragare il concorso di Rumor e di Tanassi, o di Tanassi soltanto, nella opposizione del segreto, sarebbe quella del generale Miceli; ma che questa unica voce non sarebbe risultata suffragata da prove o da indizi concludenti. Questo è manifestamente falso, perché ci sono le deposizioni testimoniali dell'ex ministro di grazia e giustizia Zagari e del suo ex capo di gabinetto Altavista; perché c'è la deposizione, resa davanti a un magistrato e formalizzata, dell'ammiraglio Henke, che avvalora, sia pure da altro versante, le affermazioni di Miceli. E tutto il contesto della famosa riunione del 30 giugno 1973, delle manovre e delle ambiguità che pure possono aver circondato o viziato quella riunione, sta a dimostrare che esisteva una consapevolezza da parte del ministro della difesa del fatto che era stato opposto il segreto; il fatto

principale è che durante più di un anno il segreto non sia stato tolto, comprendo tutte le attività di Giannettini e tutte le altre attività che il SID, tramite Giannettini o a favore di Giannettini, svolgeva per fuorviare le indagini.

Per di più, la Commissione inquirente ha deciso a maggioranza che essa deve fare una valutazione di diritto; e infatti comincia col dire: «I reati sono punibili a titolo di dolo, dolo che implica la duplice consapevolezza...» eccetera. Ma, poiché la legge del 1978 ha assegnato alla Commissione inquirente soltanto una funzione referente, e le ha consentito di procedere eccezionalmente all'archiviazione solo quando i fatti — e non la qualificazione dei fatti — risultino manifestamente infondati, con questo la Commissione, signor Presidente, è andata al di là dei poteri che le erano assegnati dalla legge, ed ha anticipato il giudizio che spettava al Parlamento, o addirittura alla Corte costituzionale, se con questa sua decisione ha voluto dichiarare, con effetto definitivo, che non esisteva l'elemento personale e soggettivo nel comportamento dei ministri e del Presidente del Consiglio.

Io comunque, non mi soffermerò ancora molto su questi argomenti, perché, oltre alla relazione scritta del senatore Lugnano ed alla sua illustrazione verbale di ieri sera, abbiamo ascoltato il chiaro e preciso intervento, questa mattina, del compagno Violante, di cui non ripeto le considerazioni, molto esatte. In particolare, non ritorno minimamente sulla parte, pur così importante, relativa alla diversità di competenza e alla questione delle false testimonianze.

Vorrei dire però, per fermarmi un momento sul favoreggiamento, all'onorevole Felisetti, che noi non neghiamo affatto che la Commissione inquirente possa decidere che una *notitia criminis* è manifestamente infondata, ma riteniamo che lo debba decidere precisando quali sono gli elementi che la rendono manifestamente infondata e non sottacendo tutti gli altri, che pure sono formalmente acquisiti, da cui si ricava che è più che fondata.

Non ammettiamo non ci pare giusto,

che la Commissione inquirente, di cui si sono voluti ridimensionare e riequilibrare i poteri conferendo al Parlamento, in caso di decisioni assunte dalla Commissione con una maggioranza inferiore ai quattro quinti dei componenti, la potestà di promuovere la seduta comune non più su iniziativa della metà dei suoi componenti, ma di un terzo; non possiamo ammettere, dicevo, che la Commissione inquirente continui a procedere come prima, continui ad essere non un mezzo per l'accertamento della verità, a soltanto un mezzo per ribadire le impunità, nel momento stesso in cui — lo ripeto — si impedisce di portare a compimento la riforma, pur da tutti auspicata a parole, dei giudizi di accusa.

Ho affermato che in base ai fatti non è possibile negare la fondatezza delle questioni sottoposte alla Commissione inquirente. Mi pare sia difficile negarlo perché sappiamo innanzitutto anche da Henke, oltre che da Miceli, che Tanassi condivise il segreto opposto il 13 luglio 1973.

Per quanto riguarda Rumor, abbiamo in primo luogo la memoria scritta dallo stesso Rumor per i giudici di Catanzaro, memoria difensiva palesemente non estorta; non è immaginabile che sia stata resa sotto la suggestione di un interrogatorio stringente, ma liberamente redatta a propria difesa. In questa memoria, scritta, sottoscritta e siglata in ogni pagina dall'onorevole Rumor, si ammette non solo che vi fu il primo colloquio con Zagari, ma anche che forse Zagari gli mostrò la nota del dottor D'Ambrosio, cioè la famosa richiesta del 5 settembre 1973 con cui la magistratura milanese si rivolgeva, attraverso la procura generale di Milano, al Governo perché fosse rimosso il segreto che era stato opposto.

Sappiamo infine che l'onorevole Andreotti, divenuto ministro della difesa nel marzo 1974, ritenne nel giugno dello stesso anno di dover far cadere il segreto nel modo inusitato e clamoroso che scelse. Su questo non mi soffermo perché evidentemente, ritenne che solo in quel modo poteva venire a cessare l'attività del SID in favore di Giannettini.

D'altra parte nessuno credo possa discutere sulla qualità di Giannettini, sul fatto che egli era un agente del SID, che era stipendiato dal SID, che lavorava per il reparto D (sicurezza interna) diretto dal generale Maletti e poi da altri, che era un agente che lavorava sia nei confronti della destra eversiva sia della sinistra extraparlamentare e sul fatto che la sua presenza, la sua disponibilità volontaria o obbligata da parte dei magistrati ai fini della indagine era essenziale.

Dobbiamo ricordarci che ci trovavamo già nel 1973, a grande distanza di tempo dalla strage di piazza Fontana e che questa indagine che aveva subito già tanti dirottamenti e traversie ed era tanto in ritardo sull'evento, aveva un punto centrale nella possibilità di conoscere chi fosse Giannettini, nella possibilità di reperirlo, interrogarlo ed eventualmente astringerlo a disposizione della magistratura.

Dopo quel 1973 si è venuto a sapere chi è Giannettini; e chiedo scusa se torno un momento su questo personaggio, ma non credo sia una questione secondaria. Risulta che già nel 1964 Giannettini conoscesse Freda, perché il nome di Freda era appuntato in una sua agendina di quell'anno; nel 1965 diventa collaboratore dell'agenzia *Oltremare*, finanziata dal SID; nel 1966, con le modalità e i passaggi descritti dall'ammiraglio Henke nella sua deposizione davanti ai magistrati milanesi, viene assunto alle dirette dipendenze del SID e utilizzato nel reparto «D» del generale Maletti; dal 1966 alla tarda primavera, e forse fino all'inizio dell'estate, del 1974 (per otto anni) Giannettini è pagato, istruito, diretto e utilizzato dal SID non come un informatore esterno, ma come un dipendente: ed è privilegiato, come ha dimostrato stamattina il compagno Violante nel suo intervento, rispetto ad altri agenti ed informatori del SID, che in altre occasioni in quell'epoca il SID ha «scaricato» o sui quali non ha opposto il segreto delle proprie fonti. Fino all'estate del 1969, cioè prima della strage di piazza Fontana, Giannettini è un agente con doppia attività: di infiltrazione

e provocazione nei gruppuscoli di estrema sinistra, di collaborazione e di mutua reciproca fiducia con Freda e Ventura.

È a piena conoscenza, come è dimostrato dalle deposizioni dello stesso Ventura e di Lorenzon, di tutti gli attentati compiuti da Ventura e Freda fino all'estate del 1969 (ben 17, se non mi sbaglio). Nessuno di questi attentati è stato fatto conoscere nel suo svolgimento alla magistratura: tutti sono stati coperti dal silenzio delle informazioni. Eppure, titolare della conoscenza di queste informazioni è Giannettini, stipendiato dal SID, protetto da Maletti, addetto alla sicurezza interna.

Dopo la strage di piazza Fontana continua la collaborazione con Freda e Ventura, e continua in forme complesse. Risulta che nell'agenda di Ventura esisteva il nome di Giannettini, risulta una dimestichezza di rapporti con la famiglia di Ventura, risultano rapporti con altre persone collegate, risulta scambio di informazioni (tutte cose che sono documentate e che non sto a ricordare). Fino a che, all'inizio del 1973, quando il nome di Giannettini non è ancora arrivato alla percezione dei magistrati di Milano, che stanno conducendo le indagini sulla strage di piazza Fontana, Giannettini si presenta dalla sorella di Ventura, le presenta una chiave e una bombola di gas soporifero e le dice: «Questa è la chiave con la quale si aprono le celle del settore maschile del carcere di Monza, dove è ricoverato tuo fratello. Questa bombola di gas serve a paralizzare le guardie carcerarie o chi altro volesse impedire la fuga. Non vogliamo però con questo invitarlo alla fuga, vogliamo dimostrargli che siamo in grado di offrirgli i mezzi sufficienti ad una evasione».

Ventura ci pensa, gli sorge il dubbio che l'uscita dal carcere possa essere il preludio all'uscita di questa valle di lacrime, e rifiuta. Rimane il fatto che, secondo un riscontro effettuato successivamente, la chiave apre effettivamente quelle celle, e che quella famosa bombola è di un tipo non in commercio in

Italia ed è identica ad altre bombolette — lo ha già detto questa mattina il compagno Violante — in uso al SID per quella che eufemisticamente si chiama attività di controinformazione.

Nella primavera del 1973, quando la magistratura viene a conoscenza di questo nome, Giannettini viene fatto fuggire dal proprio appartamento e poi dall'Italia; e risulta che il 15 settembre del 1973, esattamente dieci giorni dopo, la magistratura milanese è tornata alla carica perché venga revocato il segreto, scrive una lettera al generale Maletti sollecitando — come dice il sostituto procuratore generale di Catanzaro che ha redatto i motivi del ricorso in Cassazione — «senza mezzi termini un colpo di Stato militare». E, aggiungono i motivi di ricorso, «con toni che tradiscono un'antica consuetudine di opinioni e di intese».

Se questi fatti, che sono stati tutti giudizialmente accertati e che non dobbiamo noi (come ad esempio la questione se vi sia stata o meno tentata evasione) prendere in esame a nessun fine particolare, ma che comunque sono fatti certi e riscontrati, sono veri, credo sia difficile dire che i fatti riportati nelle notizie di reato pervenute alla Commissione inquirente dalla magistratura milanese e da quella di Catanzaro siano tali da far ritenere manifestatamente infondati i fatti stessi.

Anzi, direi che questi fatti sono più che sufficienti a dimostrare che i politici di cui discutiamo sapevano del segreto opposto e lo mantenevano, pur essendo a conoscenza che frattanto a Giannettini era stata inviata senza esito una comunicazione giudiziaria e che era andato a vuoto un mandato di cattura spiccato contro di lui; questi fatti sono sufficienti a ritenere che le indagini erano state fuorviate, rallentate e rese scarsamente idonee ai fini dell'acquisizione e del non inquinamento delle prove. E tutto questo è stato ampiamente e dettagliatamente confessato dall'ammiraglio Henke quando, richiamato davanti ai magistrati, ha detto «sì», la prima volta che sono venuto qui ho detto il falso e l'ho detto

per questi e questi motivi» (sono stati già spiegati e non sto a ripeterli), dimostrando con questo che tutto il servizio (lui era capo di stato maggiore della difesa e quindi sovrintendeva al servizio), per colpa evidentemente di alcuni che ne avevano fuorviato i fini, era stato utilizzato per depistare l'inchiesta sulla strage, per distorcerla, per rallentarla, per impedire che — sia pure a distanza di tempo — si acquisissero le prove necessarie per trovare i responsabili e condannarli.

Ma cosa si vuole di più? Si dice: qui dobbiamo trovare il dolo. Ho già detto che a mio parere non spetta alla Commissione (per lo meno) compiere un'indagine sull'elemento soggettivo. Ma c'è un profilo politico di tale questione che è bene riprendere un momento e che ho visto accennato in una delle relazioni di minoranza.

Il giudice istruttore di Milano, dottor Fenizia, nel trasmettere alla Camera dei deputati per la Commissione inquirente il suo rapporto, dice qualcosa che sembra voler suggerire al Parlamento una via d'uscita: di trovare, cioè, un modo per lasciare in pace Rumor, Tanassi e Andreotti senza negare la verità dei fatti. Sembra adombrare una soluzione per cui si dica: sì, i fatti esistono (tutti quelli che ho elencato e tanti altri), però noi Parlamento in seduta comune (non Commissione inquirente) dobbiamo valutare un'altra cosa; non tutte quelle sciocchezze — mi si scusi — che sono scritte nell'ordinanza di archiviazione, ma se, nel momento in cui venne opposto il segreto e nei successivi momenti in cui il segreto, consapevolmente non venne revocato, esisteva o no un conflitto fra diversi interessi egualmente meritevoli di tutela; e se questo conflitto poteva essere ragionevolmente risolto nel senso di tutelare l'attività del SID. Da una parte, cioè, il bene della repressione di un delitto pur gravissimo, ma ormai da alcuni anni consumato e cessato (questa è la prosa del dottor Fenizia); dall'altra, la prevenzione e la sicurezza nazionale, affidate al Servizio informazioni difesa. Se la maggioranza della Commissione inquirente avesse im-

boccato questa strada (ma non l'ha fatto), se gli oratori, che hanno parlato ed ancora parleranno a sostegno dell'ordinanza della maggioranza della Commissione inquirente, avesse imboccato questa strada (non lo hanno fatto e penso che non lo faranno), forse avrebbero provato di avere un certo coraggio e quindi ci dobbiamo domandare: è per mancanza di coraggio, per pura arroganza, è per tracotanza che si continua invece ad affermare cose assolutamente non vere? È per pusillanimità che si pretende che la legge sia stata rettammente applicata? Può darsi che vi sia anche arroganza o tracotanza o pusillanimità, ma il fatto è un altro.

In questo caso, nessuno si è sentito il coraggio di seguire la suggestione in qualche modo adombrata dal dottor Fenizia, perché questo astratto conflitto d'interessi, egualmente meritevoli di tutela, in questo caso, non c'era; non è infatti paragonabile in alcun modo l'interesse alla verità sulla strage di piazza Fontana e su quelle che sono seguite, con l'interesse non a mantenere quello che era il SID allora, ma ad avere diversi servizi di sicurezza, diversamente orientati e diversamente controllabili, ecco la questione!

Come si potrebbe sostenere che v'era un interesse prevalente, dato che non tutti gli ufficiali, generali ed agenti del SID erano da considerarsi eversori? Certo, non tutti lo erano, ma di fronte alle questioni fondamentali, di fronte ad una trama tutt'ora vivente che non è stata sventata né stanata, che non si riesce a liquidare, per anni si è dovuto andare avanti così! C'è voluta la legge del 1977 per la riforma dei servizi segreti di sicurezza, ma non è bastata; per anni si è dovuto discutere e lottare perché fosse applicata in un certo modo. E non nel 1977, né nel 1973, bensì l'anno scorso, nel 1981, tutti i vertici di quei servizi si sono dovuti sostituire, perché inquinati dalla P2! È allora evidente che quel suggerimento non può essere seguito e che coloro che nella Commissione inquirente hanno votato per l'archiviazione adottando formule giuridicamente infondate ed in fatto quanto meno erronee, erano e

sono consapevoli che questa comparazione d'interessi non può essere fatta e che la causa dell'occultamento della verità e dell'impunità dei ministri, è la causa di chi vuole che non si facciano pulizia ed ordine nei più delicati congegni della sicurezza dello Stato.

Da parte nostra, nel promuovere la raccolta di firme per provocare questa seduta comune, nell'attività svolta in Commissione inquirente ed in ciò che siamo andati dicendo in questa discussione non c'è stata una prevenzione od un'impostazione faziosa; ci ha preoccupato il fatto che le norme sui procedimenti d'accusa sono diventate un congegno impazzito. Ci preoccupa il non venire mai a capo della questione, né dal punto di vista normativo né da quello della chiarezza delle decisioni; ciò serve soltanto a scoraggiare le forze democratiche del paese ed a far passare la qualunque opinione che il Parlamento è incapace di compiere un'operazione di verità a giustizia. D'altra parte, non c'è nessun imperativo superiore, nessuna esigenza di difesa dell'ordine civile che possa legittimare il fatto che si chiude il sipario su una vicenda così fosca e grave. L'esigenza di verità è tutt'una con quella di liquidare i poteri occulti, è tutt'una con quella della certezza del diritto; corrisponde ad una insistente domanda popolare e per questo, signor Presidente, noi chiediamo che venga votata la messa in stato di accusa (*Vivi applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel paese delle verità sommerse, per cercare di contribuire non tanto a fare la storia, ma a rileggere la amarissima cronaca nera del terrorismo, bisogna improvvisarsi palombari. Così ci si imbatte in una delle più squallide oltre che allarmanti, verità sommerse; intendo riferirmi al rapporto San Marco che, cucito agli atti di Catanzaro non ha trovato un lettore, un interprete,

uno studioso; un rapporto che ha riaffermato il solito luogo comune di pitturare la violenza in un solo modo e con una sola vernice, almeno la violenza di quel tempo. Questo documento, di cui ora darò lettura, dà la prova di una orchestrata e maliziosa campagna diffamatoria che, scardinando e violentando la verità, ha contribuito ad insanguinare le strade di questo paese. Così il «rapporto San Marco» (documento 1/A, V, A/9) esordisce: «Nel corso dell'anno 1969 due opposte linee di pressione venivano esercitate sull'Italia da forze estranee, secondo gli schemi seguenti: i servizi tedesco-occidentali si impegnavano ad estendere l'area di potere dei socialisti operando su due direttrici principali, sostenendo il partito socialista italiano e fornendo nuovo impulso al movimento della sinistra extraparlamentare, organismo di azione parallela ed esterna al partito socialista (documento B, paragrafo 1/A, 2/E, 2/F). Al contrario la frazione atlantica della CIA o i quadri del dipartimento di Stato americano, perseguivano l'obiettivo opposto dell'indebolimento del partito socialista, obiettivo da ottenersi mediante la secessione socialdemocratica. La linea tedesca veniva lanciata in corrispondenza con una fase politica basata su tre punti-chiave: definizione di un programma antisovietico, filocecoslovacco e filocinese al congresso della SPD di Francoforte nella primavera del 1968, congresso presieduto dal vice cancelliere e ministro degli esteri federali Willy Brandt; tale programma segnava la continuità dell'impegno tedesco nell'est europeo, ed in particolare nella Cecoslovacchia, in funzione antisovietica (documento B, paragrafi 2/A, 2/B, 2/C, 2/F); vittoria elettorale della SPD nel settembre 1969 e nomina di Willy Brandt alla cancelleria federale; assunzione del controllo del movimento della sinistra extraparlamentare europea da parte dei servizi segreti tedesco-occidentali. Obiettivi principali della linea tedesca erano: stringere un'alleanza tra i principali partiti socialisti europei: SPD tedesca, SPO austriaca, PSI italiano, LP britannico, LCY iugo-

slava; rilanciare l'azione della sinistra extraparlamentare europea, intesa come appoggio di piazza ai partiti socialisti, con una doppia funzione di opposizione alle tendenze di destra - o di centro - destra — e di opposizione - concorrenza ai partiti comunisti ortodossi filosovietici; utilizzare l'alleanza dei partiti socialisti europei e l'azione delle sinistre extraparlamentari come strumenti di pressione per fare gravitare l'Europa occidentale nella sfera d'influenza tedesca.

I principali strumenti politici esterni dell'operazione tedesca sull'Italia erano il servizio federale BND diretto, dal 1° maggio 1968, dal generale Gerhard Wessel; i quadri dell'ufficio esteri della SPD e principalmente: Egon Bahr, Franke e Günther Markscheffel. I principali strumenti italiani della linea tedesca erano a quel tempo: i quadri dirigenti del PSI e principalmente Giacomo Mancini e Francesco De Martino; i gruppi della sinistra extraparlamentare, tra cui principalmente gli ambienti legati all'editore Giangiacomo Feltrinelli. In particolare Giangiacomo Feltrinelli, insieme a Giovan Battista Lazagna, Giuseppe Saba, Carlo Fioroni e Italo Saugo, creava nel 1969 una organizzazione clandestina per il terrorismo e la guerriglia, nota con il doppio nome di BR-GAP (brigate rosse-gruppi di azione partigiana). Le principali basi esterne si trovavano nella Repubblica federale di Germania. I gruppi di pressione che, al contrario, contavano sull'indebolimento dei socialisti in Italia erano la frazione atlantica della CIA, rappresentata a quel tempo dal generale Dick Wernon Walter e da William Egan Colby; i quadri direttivi dell'OSEA e dell'INR, i servizi informativi del dipartimento di Stato americano, i quadri direttivi della BEA, del dipartimento di Stato, e principalmente Charles Johnson, in posto a Washington e Will Staber, in posto a Roma presso l'ambasciata statunitense.

La scissione socialista si verifica nel luglio 1969. Per la seconda volta, il PSI si scindeva in due gruppi: uno conservava la vecchia sigla ed il vecchio nome, mentre l'altro assumeva la denominazione di

PSDI. L'operazione era stata finanziata dalla CIA, dal dipartimento di Stato americano, attraverso il canale dei sindacati americani. Artefice della scissione fu Giuseppe Saragat.

La parte avuta da Saragat nell'operazione è testimoniata da due fatti precisi: nell'estate 1969 un comunicato ufficiale annunciava che esponenti sindacali italo-americani, guidati da Luigi Antonini (lo stesso gruppo che aveva finanziato Saragat nel 1947 per la prima scissione socialista), erano stati ricevuti al Quirinale ed avevano ottenuto un riconoscimento per la loro opera. Il 14 dicembre 1969 il giornale inglese *The Observer*, legato alla sinistra laburista, in un servizio sulla situazione italiana, scriveva testualmente: «Lo scorso luglio il Presidente Saragat causò la scissione socialista nel tentativo di spostare la democrazia cristiana verso destra, portare il paese alle elezioni in seguito ai disordini ed assicurare l'esclusione dei comunisti dal potere. A seguito della scissione si venivano a creare in Italia due diverse linee socialiste, una moderata basata sul binomio Saragat-Rumor (guarda chi si vede!), con appoggi esterni sulla CIA, sui servizi speciali della NATO, sulla Jugoslavia e sul partito laburista inglese, ed un estremista basata principalmente sul gruppo dirigente del PSI, facente capo a Giacomo Mancini, e sui gruppi della sinistra extraparlamentare. Sono noti i contatti tra Mancini e Lionello Massobrio, esponenti di Lotta continua, con appoggi interni sulla società petrolifera SIR (ingegner Nino Rovelli) e sulla FIAT (Gianni ed Umberto Agnelli), sul gruppo BIN-BERGH (si può confrontare il documento B, paragrafo 1-d) e due appoggi esterni dell'*SPD* di Willy Brandt sulla *SPO* di Bruno Kreisky e sul partito laburista inglese. La linea estremista, durante il corso del 1969, rilanciava la contestazione della sinistra extraparlamentare nelle università e nelle scuole ed estendeva la rivolta nelle fabbriche con il cosiddetto «autunno caldo» sindacale. Su questo sfondo di violenza generalizzata, che sconvolgeva la società e l'economia italiana, si verificavano i primi attentati

dinamitardi, che costituivano le punte più estreme della pressione esercitata sul paese. L'Italia si trasformava in un teatro di disordini originati dalla sinistra che dovevano per strategia essere attribuiti a destra».

Così il «rapporto San Marco», che costituisce un album di famiglia e non più il classico scheletro nell'armadio, ma un autentico cimitero dentro casa, per cui ci sembra almeno paradossale, certamente ingeneroso, sicuramente sfrontato l'atteggiamento del senatore Perna, che ha concluso il suo intervento poco fa, il quale chiedeva se questa eversione di destra avesse trovato in Giannettini e nelle coperture a lui date una matrice politica sicuramente lontana dalla sinistra. Sappiamo che Giannettini e tutta l'eversione che girava attorno a lui, nonché le macchinazioni di regime, erano «fabbricati» strategicamente con il marchio di destra nelle botteghe del regime e certamente con gli *artificieri* — e non lo dico a caso — della sinistra!

Ecco allora che dal «vangelo secondo San Marco» — per riferirci alla lettura di poco fa — discende la spiegazione della copertura data a Giannettini. A questo punto, vorrei fare un'osservazione di ordine tecnico: non so se l'inefficiente costituzione del giudice (o illegittima, in questo caso, poiché ci troviamo con giudice assente — poiché questa è stata l'importanza data al dibattito — che dovrebbe giudicare poi, e quindi con un giudice latitante che certamente, per non aver sentito, non è in condizione di conoscere) metta in condizione il giudice stesso di valutare i punti fermi da cui origina tutta l'impostazione della tematica enunziata nella relazione di minoranza dell'onorevole Franchi, che risulta essere esemplare per indagine, per serietà, per scrupolo e rigore d'analisi.

Ebbene, l'«archiviazione Zagari» è un fatto sintomatico, perché impone un principio opposto: che Zagari l'ha fatta franca in quanto ha ammesso che quelle riunioni al *summit* politico, e non solo a quello militare, vi furono, e furono note ai cosiddetti «vertici politici».

La presenza di due personaggi, Malizia e Castaldo, entrambi estranei al SID, in quella riunione, dove venivano per riferire — e non certamente a scopo turistico — in ragione della loro qualità di esperti giuridici, uno del Ministero della difesa e l'altro del Presidente del Consiglio, conclama ulteriormente (ove ve ne fosse bisogno) che quella riunione fu nota pochi istanti dopo la conclusione proprio ai vertici politici del tempo.

Gli appunti e le sigle in calce ai documenti di Henke e di Miceli sono poi l'atto consacrato della certezza di quanto stiamo per dire.

L'onorevole Preti in uno dei suoi vaneggiamenti si è permesso di dire che la deposizione di Miceli a Catanzaro è certamente da guardare con sospetto, perché Miceli aveva interesse a trascinare nel vortice i politici, dimenticando che in quel tempo Miceli non era un politico. Ma c'è da aggiungere un'altra osservazione: Miceli sul punto non è stato mai smentito. È insospettabile Miceli in quel momento! Ma a definire il contenzioso basta una sola considerazione, che a nostro modo di vedere, appare perentoria e definitiva: non fu Miceli a mandare gli atti al processo di Catanzaro, non fu Miceli a mandare prima gli atti al giudice istruttore D'Ambrosio, ma fu Casardi, che, mettendo insieme tutto quello che ebbe a trovare, inviò un appunto, che forse non era neppure vivo nel ricordo di Miceli. Da quell'appunto si nota una data importantissima: 4 luglio 1973, su cui ha battuto a freddo e a caldo l'onorevole Franchi; oltre al 4 luglio 1973, si legge: «bozza approvata dal signor ministro e dal capo di stato maggiore della difesa».

Ora io mi chiedo: se il generale Miceli in quella occasione avesse inventato quell'appunto, sarebbe stato immediatamente smentito e perseguito da coloro i quali rappresentavano i suoi superiori gerarchici. Quell'appunto, invece, non poteva assolutamente essere superato, perché denotava la storicità dell'avvenimento, un avvenimento — badate — dal quale Miceli si assentò, ne lasciò a «lor signori» la definizione e, quando tornò,

proprio i rappresentanti, proprio i luogotenenti, i proconsoli dei politici — intendo riferirmi a Castaldo e Malizia — avevano già dato il loro parere e si erano impegnati a trasferire tutto nelle autorevoli sedi del Ministero della difesa e della Presidenza del Consiglio.

Gli atti arrivano all'autorità giudiziaria, il dottor Luigi Fenizia li cuce, li esamina, li «trivella», dà dei pareri contorti, perché sembra che si dica il tutto e il contrario di tutto, ma emerge una certezza: si domanda al Parlamento un esame nel quale non è certamente richiesta l'indagine sulla colpevolezza o sulla ricorrenza di eventuali esimenti. Nulla di tutto questo; è meno che l'indagine sull'indizio: si cerca il fumo del reato. E di quale reato, in particolare? Di un reato che doveva necessariamente trovare fumo, vista la tanta legna che era stata accatastata e bruciata; e il fumo di questo reato coinvolge la tipologia dei reati di pericolo per cui il fumo è nella fattispecie, perché si tratta di uno di quei reati che servono ad inquinare l'attività giudiziaria e costituiscono proprio le mine vaganti contro lo svolgimento della stessa.

I trattatisti sono stati dimenticati — visto che in quest'aula gli avvocati hanno cercato di nascondere la toga per essere sempre più politici — e non si è voluto ricordare che addirittura i post-glossatori, quando si parlava di favoreggiamento, implicavano persino 3 frasi: *l'ante delictum, in delicto, post delictum*; e ci volle la dottrina moderna, e soprattutto la sistematica di quel gigante modernissimo che si chiama Rocco, per definire l'articolo 378 con l'ultimo inciso: «dopo che il reato è stato commesso». Risponderà dunque del reato colui il quale commetta, un fatto, che a un esame sommario giustificati quanto meno un sospetto di criminalità e di punibilità; quindi basta il sospetto, perché al sospetto si allei un nome certo, per diventare, codesto nome certo, un indiziato del reato di favoreggiamento. E in questa circostanza il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 378 sta a indicare proprio la sostanza del favoreggiamento, che non è un reato, ma un fatto di

reato, vale a dire un elemento che potrà diventare reato — quasi il reato ministeriale visto in senso laicizzato — tutte le volte in cui da codesta indagine derivi il fumo e, il sospetto che l'autorità giudiziaria possa essere stata fuorviata. Né opera l'articolo 170 del codice penale, che è risolutivo per tutte le altre fattispecie, perché l'articolo 170 trova muro nell'articolo 378 («Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato»). E che cosa intendesi per «aiutare», come vuole il favoreggiamento? Il nucleo essenziale dell'aiutare consiste in questo: una condotta diretta a realizzare interessi altrui prima che interessi propri. Nel caso in specie, si realizza un combinato disposto di interessi altrui e di interessi propri, e l'aiuto deve essere diretto ad eludere l'investigazione dell'autorità o a sottrarre l'indiziato alla ricerca di questa. Eludere l'investigazione significa frustrare le indagini dell'autorità, ostacolando l'attività della polizia giudiziaria, e dell'autorità giudiziaria diretta a scoprire le fonti di prova, e a desumere da queste gli elementi per accertare se e da chi sia stato commesso un fatto, elemento di reato eventualmente. Ad esempio, integra favoreggiamento il rifiuto di fornire le notizie essenziali per l'identificazione dei colpevoli. Il che significa che la migliore dottrina, la più accreditata, si schiera non tanto dalla nostra parte, dalla parte di noi modesti interpreti del diritto, quanto, dalla parte di chi voglia enucleare dai fatti in esame non più quel *fumus* e non tanto quel *fumus* (e basterebbe quello), ma addirittura gli elementi di fatto diversi dagli elementi di reato; elementi di fatto che possono non tener conto di eventuali ricorrenze di esimenti, che addirittura non tengono conto neppure del dubbio (perché sarà poi l'autorità del merito a spiegare se il dubbio possa affievolire la questione di diritto che si prospetta).

La giurisprudenza non è da meno, perché nel delitto di favoreggiamento personale il termine «aiuta» ha un significato comprendente, nella sua lata accezione,

la rappresentazione di ogni atteggiamento, così di azione come di omissione, diretto alla realizzazione dello scopo di favorire un'altra persona, in guisa di eludere l'investigazione. E in tale concetto rientra anche il comportamento di chi si rifiuta di fornire, nel corso di indagini di polizia giudiziaria, notizie essenziali per l'identificazione del colpevole e per la ricostruzione del fatto, perché in tal modo si provoca una lesione dell'interesse tutelato dall'articolo 378 del codice penale. «Qualora il favoreggiamento sia commesso, oltre che per sottrarre il terzo ad una responsabilità penale, anche per allontanare da sé quella civile o amministrativa» (leggi, nel caso, quella politica), «non rileva l'inscindibilità dei due interessi e l'eventuale prevalenza dell'uno sull'altro, ove sia certo che il favoreggiatore abbia agito con la consapevole volontà di aiutare anche il terzo ad eludere l'investigazione dell'autorità». E allora, la esegesi giurisprudenziale e dottrina porta ad una valutazione insuperabile: non può questo Parlamento dissimulare il privilegio del cosiddetto reato ministeriale con la carità di partito, perché la lapide della questione morale, di cui tanto dibatte l'attuale Presidente del Consiglio, trova un involontario confronto proprio nella sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 4 luglio 1977, dove si afferma: «Il processo penale costituzionale non è strumento di garanzia personale per i ministri, ma solo una più ampia e oggettiva garanzia dell'ordinamento costituzionale». Quindi, qui non si protegge l'inquisito, e non si protegge la terna degli inquisiti, ma piuttosto si viene a scardinare o comunque ad attentare a quell'ordinamento costituzionale di cui dovrebbero essere garanti proprio codesti signori che oggi sono al cospetto del Parlamento, in quanto ricoprivano allora le più alte cariche dello Stato. E quell'ordinamento costituzionale dovrebbe risiedere proprio in tali garanti, che oggi fanno di tutto, tramite la voce o il megafono dei loro partiti, per attentare proprio non solo e non tanto alla uguaglianza nel diritto, quanto piuttosto alla certezza costituzionale.

Così, siamo davanti ad un caso dove, in ossequio al dubbio, noi dovremmo immediatamente realizzare una certezza, demandando all'alta Corte di giustizia l'indagine su ogni elemento, al fine di avere una delibazione nel merito, in modo che da tale pronuncia possano essere tratti tutti quegli elementi di riscontro e di confronto che oggi il giudice politico, proprio per povertà di strumenti, non è in condizione di fare. Ma ci accorgiamo che il politico si trova, nel frangente in una situazione particolare. Soprattutto, a stringere le maglie di questa difesa ad oltranza è proprio la democrazia cristiana, la quale, partendo dal partito di Sturzo, sta realizzando qui la politica dello struzzo, per ficcare la testa sotto la sabbia per chiudere gli occhi davanti a tutte le emergenze per dire che non esiste neppure un reato di falsa testimonianza (a parte l'indagine se sia o no un reato ordinario), senza dire che il processo *Lockheed* non ha insegnato nulla a nessuno sia nel bene che nel male. Anche per il processo *Lockheed* furono scomodati tutti questi fantasmi della persecuzione tutti questi discorsi del colpo di maggioranza (sentite da quale pulpito viene la predica!) quando il processo *Lockheed* consegnò degli imputati all'alta corte e questa, sceverando il grano dal loglio, mandò assolto qualcuno e condannò altri. Proprio per questo il segreto della giustizia risiede nel cercare tormentosamente la prova e non nel chiudere gli occhi, o, superbamente, dire con iattanza, con sfrontatezza, con sfida come si fa: «Qui non si tocca nessuno dei potenti». E perché? Perché il reato può essere commesso dal «chiunque» voluto dal codice penale. E per «chiunque» intendesi il disgraziato, il ladro di polli, chi non ha il privilegio di essere definito «autore di reati ministeriali».

Ma può essere che, per ottenere credibilità in questo paese, per vederci designati bene nella stampa internazionale, sia necessario ricorrere alle «teste di cuoio»; può essere che negli ultimi dieci anni, per avere un momento di gloria, si sia dovuto far ricorso proprio ai militari, che assaltano un *bunker*, una fortezza dei

cosiddetti terroristi per salvare un generale?

Onorevoli colleghi, anche qui c'è un generale da salvare e curare, molto più importante di Dozier senza mancargli di rispetto: è il generale disinteresse di un paese che vede nel «palazzo» la clinica ortopedica per ogni illecito, dove tutto si aggiusta, tutto si sistema. Credo che inviare la questione davanti all'alta corte giovi anche ai tre inquisiti. O si deve ricordare Pietro di Castiglia, il quale voleva che per tutti i reati che egli stesso commetteva venissero decapitate le proprie statue, perché giustizia formale (alla lettera!) fosse fatta...

Credo che il primo a dover richiedere l'accertamento e a convincere gli altri colleghi a pressare per l'accertamento debba essere proprio l'onorevole Andreotti, il quale è esperto nella storia dei papi e sa che, all'epoca dei Borgia, due filosofie animavano i cardinali di quel conclave: vi erano i cardinali che non facevano quello che dicevano contrapposti agli altri che non dicevano quello che facevano.

È possibile che lei ed i suoi amici, a quel tempo, non sapeste ciò che tutti i cittadini sapevano, ciò che l'ultimo barbiere, l'ultimo cameriere di bar era in condizione di sapere, solo che avesse sfogliato il giornale del mattino? È possibile che questi uomini, così impegnati nella risoluzione dei grandi problemi italiani, così impegnati nei massimi sistemi tutti astrofisici, tutti dediti al culto della lettura delle stelle, non si accorgessero che stavano per sprofondare, come il filosofo greco, nelle botole delle fosse della pubblica moralità e, in quel momento della garanzia dell'ordine di un paese?

Io credo che sarebbe preferibile il sospetto di complicità davanti a quella che potrebbe essere la certezza della prova di inettitudine per spingere Andreotti, Rumor e Tanassi a richiedere il giudizio del Parlamento per essere inviati davanti alla Corte costituzionale. Perché? Perché potrebbe anche darsi, se fosse consentita in questo momento una parabola d'ordine giuridico, che il Parlamento interessandosi a loro, possa trovare in questo paese,

dove, tutto si fa per segnali, dove tutto gira per messaggi sottintesi, dove la lettura delle cose presuppone sempre la vera scienza che è quella della «dietrologia», un'indicazione, una soluzione assolutamente liberatoria per l'onorevole Andreotti e per i suoi amici Tanassi e Rumor. Ed io, umile avvocato di provincia, mi permetto di dare questa indicazione: il giudice di merito, una volta che loro, accogliendo questo mio modesto consiglio pressassero i loro amici di cordata, potrebbe trovare una soluzione e un'assoluzione per incapacità di intendere... le cose che tutti intendevano, che tutti conoscevano, che tutti sapevano.

Non è consentito, e credo che sia semplicemente mafioso, rozzo e offensivo che siano sempre i soliti stracci a volare, mentre i cosiddetti ministri, protetti dalle robuste mura del palazzo, la fanno franca.

Signor Presidente, l'istituzione della tessera magnetica serve a controllare chi entra e chi esce da questo palazzo. Vorremmo, ed in tal senso lanciamo un modesto segnale (anche noi!) ai tecnici elettronici, che si istituisca un servizio che segnali chi in questo palazzo è degno di entrare: chi è degno di entrarvi per rispetto alle istituzioni, per rispetto al paese per rispetto al dovere e, quindi, per chiedere diritti. Signor Presidente, ritengo che in tal caso potremmo fare sedute congiunte, in quest'aula, senza difficoltà di posti. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gualtieri. Ne ha facoltà.

LIBERO GUALTIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati ed i senatori repubblicani partono dal presupposto che in questa materia non esista una disciplina politica di gruppo, ma che sia necessario affidarsi al libero giudizio e alla libera coscienza di ognuno. Tuttavia, nelle riunioni che abbiamo tenuto per valutare la documentazione, gli atti e lo svolgimento di questo dibattito, abbiamo tutti insieme rilevato, proprio partendo

dalle nostre singole valutazioni, che non esistevano e non esistono, nel procedimento per il quale siamo qui convocati, le condizioni per mantenere aperta la questione e per portare davanti alla Corte costituzionale, per reati ministeriali, gli onorevoli Andreotti, Rumor e Tanassi.

Non esistono, in particolare, gli elementi giuridici, rifiutando noi ogni tipo ed ogni forma, ogni tentazione di giustizia politica.

Non voglio tornare qui a motivare le ragioni per le quali i repubblicani si battono da tempo per l'eliminazione dal nostro ordinamento, per queste materie, della discutibile tipologia che fa capo alle formule dell'accusa politica e della giustizia politica. Da tempo chiediamo l'abolizione della Commissione inquirente. È in corso di formazione, al riguardo, un ampio fronte di convincimento, che vede le nostre critiche tutt'altro che isolate, assai largamente condivise, e che lascia aperto un ulteriore margine di dibattito tra le forze politiche soprattutto, quanto agli istituti ed alle procedure destinati a sostituire quelli vigenti.

Quasi per una scelta anticipata, nessun parlamentare repubblicano fa parte della Commissione inquirente, organo che in tanto solo si giustifica in quanto, appunto, si parta dall'idea, che per alcuni potrà anche essere un ideale di una giustizia politica. Né alcuno di noi, sulla base della nostra autonoma valutazione della vicenda ha ritenuto di aderire all'iniziativa procedurale che è sboccata nell'odierna giornata parlamentare, una giornata — me lo si lasci dire, onorevoli colleghi — sulla quale pesa un'ombra ed una tristezza. È fraintendimento, ma fraintendimento non casuale, quello in virtù del quale ci è accaduto di leggere sui quotidiani che noi staremmo oggi qui intenti a celebrare un «processo» parlamentare e che uomini politici che sono parte del potere legislativo assumerebbero qui, oggi, in diritto e in fatto, la posizione di giudici, e che la grande tragedia nazionale dell'attentato di piazza Fontana troverebbe tra di noi, quasi a far da contrappeso alla lentezza della giustizia ordina-